



VIA DEL COMMERCIO, 27 – ANCONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**MANUTENZIONE MECCANICA, ELETTRICA ED
ELETTRONICA DELLA ATTREZZATURE E DEGLI
APPARECCHI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI**

**PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO _____**

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 4 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE	5
ART. 5 - DENOMINAZIONI UTILIZZATE.....	5
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	6
ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	6
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	6
ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, E L'ESECUZIONE.....	7
ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA	7
ART. 13 - ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 14 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
ART. 15 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	8
ART. 16 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	8
ART. 17 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO	9
ART. 18 - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	9
ART. 19 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI.....	9
ART. 20 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	9
ART. 21 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI.....	10
ART. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	10
ART. 23 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	11
ART. 25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	12
ART. 26 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	12
ART. 27 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	12
ART. 28 - SUBAPPALTO	13
ART. 29 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	13
ART. 30 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	13
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	14

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento triennale per la manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica delle attrezzature e degli apparecchi degli impianti di distribuzione carburanti dell'Anconambiente di via del Commercio, 27 Ancona e via Einaudi, 26 Ancona.

La manutenzione dovrà essere fornita e ultimata, eseguendo le opere secondo le buone regole dell'arte, la normativa tecnica e le prescrizioni del presente CSA, nonché perfettamente messe a punto, provate e funzionanti.

Sono comprese nell'appalto tutte le manutenzioni, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative.

L'esecuzione delle manutenzioni è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e l'impresa appaltatrice deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tempestivamente ed a regola d'arte tutti gli interventi e le riparazioni necessari per assicurare una completa e perfetta efficienza, e sicurezza delle attrezzature e apparecchi installati, anche al fine di prevenire danni verso terzi, verso i gestori e verso i clienti, e garantire il pieno rispetto delle normative tecniche in tema di sicurezza, compreso il D.L. n° 81/08 o regolamenti e norme attuative.

In particolare l'Appaltatore dovrà:

- effettuare controlli e riparazioni su tutte le attrezzature e apparecchi installati;
- redigere apposito rapporto di intervento evidenziando eventuali anomalie;
- prestare l'assistenza all'Ufficio Metrico per tutte le verifiche e rilegalizzazioni degli apparecchi di distribuzione;
- quant'altro necessario per eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte, e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, onde assicurare la più efficace ed idonea manutenzione delle attrezzature;
- reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi con intervento di ripristino entro le 24 ore successive alla chiamata;
- per gli eventuali interventi di emergenza richiesti e non prevedibili di manutenzione straordinaria, dovranno essere applicati i prezzi di mercato o derivanti da prezzario Regionale, con l'applicazione dello sconto dichiarato in sede di offerta.

La Committente si riserva di:

- verificare la piena attuazione di quanto previsto dal presente contratto a carico dell'Appaltatore;
- prendere visione della documentazione comprovante il rispetto di tutte le norme e leggi che regolano i rapporti fra datori di lavoro e dipendenti, così come la qualifica di quest'ultimi, risultante dal libretto di lavoro;
- controllare per mezzo di proprio personale o delegato allo scopo la piena e perfetta esecuzione delle prestazioni effettuate ed il rispetto dei termini contrattuali di intervento.

La Committente si riserva in ogni momento la possibilità di risolvere il contratto di manutenzione al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- inadempimenti dell'Appaltatore nell'esecuzione degli obblighi sottoscritti;
- ripetuti ritardi nell'esecuzione di interventi;
- ripetuta esecuzione non a perfetta regola d'arte delle attività svolte;
- verificarsi di danni, comunicazione di sanzioni, ammende e multe alla Committente conseguenti a inadempimento dell'Appaltatore nell'eseguire i servizi soggetti a controlli delle autorità competenti.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Via del Commercio - L'impianto oggetto di gara è costituito da una colonnina di erogazione gasolio collegata a n. 2 serbatoi interrati da 10 mc. ciascuno ed una colonnina di erogazione benzina verde senza piombo collegata ad un serbatoio interrato da 4 mc. L'erogazione del carburante avviene attraverso un sistema automatico a carte magnetiche. L'impianto è realizzato con tubazioni in acciaio tipo "Mannesmann" per l'aspirazione e per l'aerazione e sono muniti di una valvola di intercettazione per la realizzazione effettiva del circuito chiuso di caricamento.

Via Einaudi - Il deposito è costituito da un unico contenitore-distributore avente capacità pari a 9 metri cubi. È installato a cielo libero su piano rialzato di cm 15 e saldamente ancorato al terreno, lo sfiato è posizionato all'altezza di mt. 2,40 dal piano di calpestio ed è dotato di apposito dispositivo taglia fiamma, il grado di riempimento non è maggiore del 90% della capacità geometrica ed è provvisto di limitatore di carico. Il serbatoio è dotato di passo d'uomo con coperchio imbullonato con attacco a presa rapida e dotato dei seguenti dispositivi:

- valvola limitatrice di carico al 90% di tipo approvato
- tubo di sfiato rompi fiamma
- indicatore di livello con tubo di protezione interno per galleggiante
- manicotto di scarico sul fondo per pulizie periodiche con tappo di sicurezza
- tubo di aspirazione interno rialzato per consentire il deposito del fondarne di gasolio con valvola di non ritorno con filtro.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- Visita semestrale impianto:
 - a) controllo misure ed eventuale taratura;
 - b) controllo acqua serbatoi;
 - c) controllo delle parti elettromeccaniche ed elettroniche erogatori;
 - d) pulizia interna ed esterna erogatori;
 - e) controllo taratura recupero vapori e compilazione registro;
- Pulizia pozzetti P.d.U. compreso oneri di smaltimento acqua contaminata con rilascio formulario identificazione rifiuto.
- Prova non distruttiva tenuta serbatoi con strumento omologato SDT (una volta l'anno).
- Prova a pressione tubazioni di aspirazione compreso tutte le opere necessarie (una volta l'anno).

I materiali, le attrezzature, le apparecchiature o parti di queste, dei quali si rendesse necessaria la sostituzione, saranno dall'Appaltatore forniti, di qualità omologata e coperti da idonea e completa garanzia. L'Appaltatore comunicherà preventivamente all'Anconambiente l'ammontare del costo per la fornitura e posa compreso di ribasso formulato nella gara; l'importo dovrà essere accettato dall'Anconambiente con comunicazione scritta.

I costi di smaltimento di eventuali rifiuti speciali saranno a carico dell'Appaltatore che ne curerà lo smaltimento quale produttore e dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale dei Rifiuti per il trasporto di detti rifiuti.

L'Appaltatore effettuerà il servizio di manutenzione con i mezzi più idonei e con personale specializzato, e fornirà le più ampie garanzie sull'efficienza degli interventi, servizi e riparazioni con rispondenza alle norme vigenti nel campo specifico, garantendo inoltre che le attrezzature, gli automezzi, i pezzi di ricambio ed il personale specializzato saranno sotto ogni aspetto rispondente agli scopi sopra descritti, qualunque sia il tipo e la marca delle apparecchiature e in conformità alle prescrizioni imposte dalle Autorità.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____

Per i pezzi di ricambio forniti a nuovo o revisionati dall'Appaltatore la garanzia sarà di sei mesi e gli interventi necessari per le loro anomalie entro tale periodo saranno a carico dell'Appaltatore stesso. I ricambi nuovi dovranno essere garantiti da certificato di omologazione o da equivalente documentazione.

RAPPORTI CON UFFICIO METRICO E UTF

L'Appaltatore dovrà fornire l'assistenza all'Ufficio Metrico per tutte le verifiche di ciascun apparecchio di distribuzione per la legalizzazione degli apparecchi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

L'assistenza prevede il prelievo e l'accompagnamento dell'Ufficiale Metrico con un automezzo di proprietà dell'Appaltatore, nonché la fornitura delle apparecchiature per le verifiche

E' a carico dell'Appaltatore segnalare all'Ufficio Metrico competente per territorio le manomissioni dei sigilli resesi necessarie per le riparazioni sulle parti piombate dei distributori.

Sono a carico della Committente il puro rimborso delle bollette e delle rilegalizzazioni.

E' obbligo dell'Appaltatore far presente al gestore gli scatti a vuoto effettuati ed indicarli sul rapporto di lavoro, a seguito di interventi di riparazioni su parti di distributori come totalizzatore, testata, misuratore ecc.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, compreso gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per tre anni, ammonta a € 10.500,00 I.V.A. esclusa, così suddiviso:

- a) importo del servizio a base d'asta € 9.975,00;
- b) oneri per l'attuazione della sicurezza € 525,00, non soggetti a ribasso d'asta, compresi oneri del DUVRI;

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata secondo le prescrizioni descritte nel disciplinare di gara.

ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 e art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 118 D.P.R. 207/10 per quanto applicabile; conseguentemente l'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del massimo ribasso da applicarsi all'importo posto a base di gara.

ART. 4 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate le norme tecniche, nonché, le leggi, i regolamenti e le circolari vigenti, nel quale devono essere eseguite le attività oggetto del presente appalto. Ove il presente Capitolato speciale non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle operazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ricomprese nel presente appalto emanate dal C.N.R., le norme U.N.I. le norme U.N.I.-C.I.G., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., le norme dell'A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione degli interventi.

ART. 5 - DENOMINAZIONI UTILIZZATE

Per il seguito del CSA sono da intendersi:

- Committente o Stazione Appaltante (S.A.): l'AnconAmbiente Spa con sede legale in via del Commercio 27, Ancona;

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Impresa concorrente: l'impresa che partecipa alla gara di appalto e che dovrà presentare l'offerta economica entro i termini stabiliti dal bando di gara e con la documentazione e le clausole elencate nel disciplinare di gara e nel presente capitolato;
- Impresa aggiudicataria: l'impresa che si è aggiudicata la gara e che diverrà appaltatrice del servizio dopo la stipula del contratto e che dovrà procedere all'esecuzione della manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica delle attrezzature e degli apparecchi degli impianti di distribuzione carburati dell'Anconambiente di via del Commercio, 27 Ancona e via Einaudi, 26 Ancona.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice) con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi della lettera b) comma 2, dell'art. 82 del Codice determinato mediante ribasso percentuale offerto sull'ammontare dell'appalto posto a base di gara. Nel caso di una sola offerta valida l'AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà ai sensi del comma 3 dell'art. 81 del Codice di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

E' facoltà inoltre della S.A. sospendere, interrompere o annullare con provvedimento motivato, in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta per ragioni di pubblico interesse.

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi.
3. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore dà atto in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140, del D. Lgs. 163/2006.

ART. 10 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. La Stazione Appaltante dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa, che a tale scopo dovrà eleggere e dichiarare un efficiente recapito telefonico costantemente presidiato, a cui poter far riferimento per segnalare interventi urgenti a seguito di necessità improvvise.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente il servizio di manutenzione, l'Impresa dovrà comunicare il nome per iscritto all'atto dell'inizio del contratto unitamente a quello dei più stretti collaboratori ed attendere l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Quest'ultima ha il diritto di esigere il cambiamento del personale dell'appaltatore per indisciplinata, incapacità o grave negligenza.
3. Ogni variazione di cui al comma 1 o della persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutti i processi quali, forniture, componenti, ecc., devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di intervento, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato di appalto e nella descrizione delle singole voci.

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi è corredata da una cauzione ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

ART. 13 - ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO

1. In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare il servizio di manutenzione nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché questo, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi della Stazione appaltante e che il tutto si svolga nel rispetto di quanto previsto nei disposti della sicurezza (D. Lgs. 81/08).
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere.

ART. 14 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la cauzione è aumentata al 20 per cento ed ulteriormente incrementata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva verrà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio, fino al 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per la entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, dell'attestazione della regolare esecuzione dell'intervento o di analogo documento, in

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

originale o copia autentica. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore per tutta la durata prevista per l'esecuzione del servizio di manutenzione; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio di manutenzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.

ART. 15 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 12 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO , ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
2. L'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 14 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato almeno dalla impresa capogruppo mandataria.

ART. 16 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) unitamente a copia delle "Condizioni Generali" che tenga indenne l'AnconAmbiente S.p.A. da responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, dove tra i terzi deve essere compresa anche l'AnconAmbiente S.p.A. La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno € 500.000,00, con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di € 500.000,00 per danni a cose e animali.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio di manutenzione e cessa alla data di termine del contratto.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere la copertura dei danni che l'Impresa debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di servizi da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Impresa o della Stazione Appaltante.

ART. 17 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'inizio del servizio avverrà con la stipula del contratto.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, l'AnconAmbiente fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 18 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio di manutenzione nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'AnconAmbiente purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
2. A giustificazione del ritardo o del rispetto delle scadenze fissate dal contratto, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura dell'AnconAmbiente, verranno controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento del servizio.
4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dall'AnconAmbiente o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte dell'AnconAmbiente con annotazione sul verbale.

ART. 19 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i servizi di manutenzione sarà di giorni 1 (uno).

ART. 20 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del servizio per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio di manutenzione, verrà

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale (ai sensi dell'art. 117 comma 3 del regolamento di attuazione).

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio del servizio di manutenzione rispetto alla data fissata con l'atto di consegna degli stesso;
 - b. nella ripresa del servizio di manutenzione seguente un eventuale verbale di sospensione;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

ART. 21 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

La determinazione del corrispettivo relativo all'esecuzione del contratto è stabilito a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; i pagamenti saranno effettuati al raggiungimento dell'importo a base di gara a 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica del consuntivo dei servizi eseguiti presentati prima dell'emissione della fattura.

ART. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dell'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 23 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Responsabilità dell'Appaltatore oltre gli oneri di cui al Capitolato generale e agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio del servizio di manutenzione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nei luoghi oggetto del servizio e l'obbligo dell'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dell'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, Art. 64 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, Legge 05 marzo 1963 n. 292, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, D.P.R. 07 settembre 1965 n. 1301, D.M.LL.PP. 09 giugno 1995, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e loro successive modifiche ed integrazioni, rimanendo sollevata da ogni responsabilità l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Fornire la prova di aver ottemperato regolarmente alle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria degli invalidi.
- La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi di

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

manutenzione ancor che l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciato al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che si possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

- L'appaltatore depositerà entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio: all'Ufficio da cui il servizio dipende, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, e in particolare: numero di operai per giorno, con qualifica ed ore lavorate. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, conservandone copia a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive; inoltre trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi fino alla ultimazione dei servizi di manutenzione. L'impresa è responsabile, verso la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese: per la fornitura di materiali, per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo d'esecuzione dei servizi di manutenzione, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;

ART. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I servizi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi interferenti tra le lavorazioni della committenza e degli appaltatori, l'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e protezione richiamate nel D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti) predisposto dall'Anconambiente S.p.A. e se ritiene necessario ne richiede l'integrazione nell'ambito dell'obbligo di cooperazione e coordinamento tra committente ed appaltatori previsti dall'art. 26 del D. L.g.s. 81/08 e s.m.i.
3. L'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi di manutenzione, effettua una riunione di coordinamento con il referente dei servizi di manutenzione dell'Anconambiente S.p.A. nelle sedi oggetto dei servizi di manutenzione al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi interferenti tra le lavorazioni della committenza e degli appaltatori.
4. L'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi di manutenzione, deve predisporre e consegnare all'Anconambiente S.p.A., un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei servizi di manutenzione. Il piano operativo, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

all'articolo 17 comma 1, gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere; il piano deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

5. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, entro 7 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle operazioni previste nel cantiere.

ART. 26 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, deve predisporre e consegnare all'AnconAmbiente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei servizi. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle operazioni rispetto alle previsioni.

ART. 27 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal D. Lgs. n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio di manutenzione e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. L'impresa è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani

stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 28 - SUBAPPALTO

L'affidamento del servizio in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni stabilite dall'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 29 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
2. L'impresa e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste nei precedenti articoli.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 30 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante sospenderà il pagamento degli acconti successivi, non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il committente potrà risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b. inadempimento alle disposizioni dell'AnconAmbiente riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni richieste;
- d. inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e. mancati o ritardati interventi di manutenzione, tali da compromettere la funzionalità dell'impianto;
- f. inadempienza ed inosservanza di disposizioni di legge;
- g. sospensione delle prestazioni previste o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- h. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle manutenzioni nei termini previsti dal contratto;
- i. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- k. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'AnconAmbiente;
- l. in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo AnconAmbiente Spa potrà richiedere il completo risarcimento dei danni ed oneri subiti e per ogni altra conseguenza derivante dalle inadempienze.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi di manutenzione;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi svolti e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.